I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (Seguito dell'esame e conclusione)	47
ALLEGATO 1 (Emendamento del Relatore)	53
SEDE CONSULTIVA:	
DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	48
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	54
AUDIZIONI:	
Audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, sulle linee programmatiche (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	52
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Emendamenti. C. 482-887-1001/A	52
AVVEDTENZA	E 2

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: in particolare, la II Commissione (Giustizia) ha espresso un parere favorevole con un'osservazione, mentre la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha espresso parere favorevole.

Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, presenta l'emendamento 1.5 (vedi allegato 1), che, recependo l'osservazione formu-

lata dalla Commissione giustizia, prevede che la Commissione antimafia debba verificare l'attuazione, oltre che della legge n. 646 del 1982, anche del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il sottosegretario Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del relatore. Quindi, delibera di conferire al deputato Renato Balduzzi il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici e il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, nel richiamare quanto evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, svolta nella giornata di ieri, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 2).

Illustra quindi la proposta di parere in cui si evidenzia che le disposizioni recate da testo sono, in particolare, riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « previdenza sociale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere *e*), *o*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Talune disposizioni investono altresì la materia « tutela e sicurezza del lavoro », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Riguardo alla formulazione del testo, si evidenzia nel parere come sarebbe utile che, all'articolo 2, fosse ulteriormente specificato cosa si intenda con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari ».

Riguardo all'articolo 3, si rileva, preliminarmente, la necessità di richiamare espressamente anche la categoria dei viceministri, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari.

Nella proposta di parere si evidenzia poi come la disposizione faccia riferimento ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari mentre non si applica nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, nonostante questi ultimi percepiscano – in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 – un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Ricorda in proposito che, come emerge anche dai lavoratori preparatori della suddetta legge n. 418 del 1999 (AC 4836 -XIII legislatura) nell'intervento del relatore nella seduta dell'Assemblea del 21 settembre 1998, la ratio della suddetta legge è quella di superare una « evidente ingiustizia retributiva tra i membri del Governo che sono anche parlamentari e che quindi cumulano le due indennità e quelli che non lo sono. Ciò è irragionevole perché, come è noto, ministri e sottosegretari non parlamentari hanno gli stessi obblighi di seguire i lavori parlamentari che hanno i loro colleghi che fanno parte del Parlamento e i primi vengono così retribuiti con indennità decisamente inferiori e non adeguate ai livelli di responsabilità attribuiti alla funzione».

Rileva, al riguardo, che il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura (sentenza della Corte costituzionale n. 25/1966), nonché « canone di coerenza [...] nel campo delle norme di diritto » (sentenza n. 204/1982).

Nel parere si ricorda, altresì, che la lettura che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato del principio di eguaglianza ha portato ad enucleare anche un generale principio di « ragionevolezza », alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate: « il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai

cittadini che si trovino in eguali situazioni » (sentenza n. 15/1960), poiché « l'articolo 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli » (sentenza n. 96/1980). Così, il principio « deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione » (sentenza n. 3/1957), con la conseguenza che il principio risulta violato « quando, di fronte a situazioni obbiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate » (sentenza n. 111/1981).

Alla luce di tali considerazioni ha ritenuto opportuno evidenziare tali profili con condizioni e un'osservazione nella proposta di parere. In primo luogo, al fine di segnalare la necessità che, all'articolo 3, si valuti, alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, se le previsioni - che attualmente si riferiscono ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari - debbano trovare applicazione anche nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, considerato che questi ultimi percepiscono, in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999, un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Al contempo, al medesimo articolo 3, si richiama l'esigenza che sia richiamata espressamente la categoria dei viceministri, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 81 del 2001, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari.

Infine, è stata formulata un'osservazione all'articolo 2 affinché le Commissioni di merito valutino l'esigenza di specificare espressamente cosa si intenda con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari ».

Emanuele COZZOLINO (M5S) esprime una valutazione nel complesso favorevole sul provvedimento in esame, ferma restando la presenza di diversi profili critici su cui intende soffermarsi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, concorda sulla necessità di includere espressamente anche la categoria dei viceministri, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari. Rileva altresì che, rispetto alle misure previste da tale articolo, finalizzato al «contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica », si poteva fare meglio e di più. Viene infatti creato un sistema « spurio », che porta ad attribuire una remunerazione ai ministri per una funzione che non svolgono – quella di parlamentari, per la quale sono considerati in missione - ed un'assenza di indennità per la funzione loro propria, ovvero quella di ministri. Sarebbe stato dunque più opportuno « congelare » l'indennità di parlamentari piuttosto che sopprimere l'indennità da ministri. Lo stesso vale per la discrasia presente nel testo riguardo ai ministri parlamentari, i quali percepiscono - in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 – un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Si sofferma poi sulle previsioni del comma 4 dell'articolo 4, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2013 i contratti di lavoro a tempo determinato della pubblica amministrazione già in essere al 30 novembre 2012 e che superino il limite di 36 mesi. Rileva che se tra i contratti che vengono prorogati ve ne sono alcuni che hanno già subito una precedente proroga potrebbe maturare il diritto all'assunzione a tempo indeterminato. Occorre, dunque, che il Governo assuma i necessari interventi affinché sia escluso che il nuovo termine del 31 dicembre possa dare adito alla richiesta di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in altri a tempo indeterminato, generando, di fatto, un «aggiramento» del blocco del *turn over* disposto per la pubblica amministrazione.

Andrebbe, altresì, ulteriormente approfondita la congruità, anche rispetto alla finalità, dell'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, disposta dal comma 4 dell'articolo 5 per la copertura dell'ulteriore differimento del termine per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici immigrazione delle questure. Vi sono dunque numerose questioni problematiche che riguardano le coperture finanziarie individuate, anche per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in deroga.

Auspica dunque che vi sia un'adeguata riflessione al riguardo e che il parere della I Commissione evidenzi tali aspetti problematici.

Sesa AMICI chiarisce che la decisione di introdurre nel decreto-legge in esame la previsione di cui all'articolo 3, in materia di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, ha un carattere squisitamente politico, facendo seguito a quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio nel discorso pronunciato alla Camera in occasione del voto per la fiducia. Sottolinea che si tratta di una misura che determina risparmi di spesa e di un segnale politico rivolto al Paese. Quanto alla questione relativa ai componenti del Governo che non sono parlamentari, si rimette alla valutazione del presidente relatore e della Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede una breve sospensione della seduta, in modo da poter valutare la proposta di parere del presidente.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che, una volta conclusi gli interventi sulla proposta di parere, sospenderà la seduta.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritiene che prevedere che, a fronte di una prestazione di lavoro, com'è quella dei componenti del Governo, non ci sia retribuzione sia incostituzionale e svilisce la funzione. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

BRAGANTINI (LNA), Matteo preannunciare il proprio voto favorevole, ricorda che negli Stati uniti è accaduto che personalità politiche abbiano accettato per importanti compiti di governo compensi appena simbolici e sottolinea che, se anche la retribuzione è dovuta per la prestazione di lavoro, questo non significa che la retribuzione non possa essere ridotta nell'ammontare. Valuta quindi favorevolmente la condizione prevista nella proposta di parere del presidente e auspica che in futuro si provveda a rivedere anche i compensi di altre figure retribuite a carico delle finanze pubbliche.

Maurizio BIANCONI (PdL) precisa che altro è « accettare » un compenso ridotto o simbolico, altro è vederselo imporre, e sottolinea che le funzioni di parlamentare e di membro del Governo sono diverse e meritano di essere retribuite entrambe; diversamente si incorre, a suo parere, in una incostituzionalità.

Emanuele FIANO (PD) dichiara che il suo gruppo condivide l'osservazione e la seconda delle condizioni contenute nella proposta di parere del presidente, mentre nutre qualche riserva sulla prima condizione. Si associa quindi alla richiesta di una breve sospensione della seduta.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.55.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, intende evidenziare, rispetto alle principali questioni poste dal collega Cozzolino, come – riguardo alle previsioni del comma 4 dell'articolo 4, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2013 i contratti di lavoro a tempo determinato della pubblica

amministrazione – i profili emersi attengono alle competenze della Commissione Lavoro e non investono ambiti della I Commissione.

La destinazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disposta dal comma 4 dell'articolo 5 per la copertura dell'ulteriore differimento del termine per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici immigrazione delle questure, è invece un tema di interesse della I Commissione. Peraltro, da ulteriori approfondimenti svolti, è emerso come il richiamo alle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 fa sì che le somme del suddetto Fondo da utilizzare sono quelle resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che vengono comunque riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Avverte che, per poter svolgere i successivi punti all'ordine del giorno, l'audizione dovrebbe concludersi entro le ore 15.50.

Il ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD), Federica DIENI (M5S), Mariastella GELMINI (PdL), Renato BALDUZZI (SCpI), Nazzareno PILOZZI (SEL), Matteo BRAGANTINI (LNA), Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Cristian INVERNIZZI (LNA), Luigi FAMIGLIETTI (PD), Matteo RICHETTI (PD), Giuseppe LAURICELLA (PD).

Il ministro Graziano DELRIO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia il ministro Delrio per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 giugno 2013.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Emendamenti C. 482-887-1001/A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.

COM(2013)172 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.

COM(2013)173 final.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: legge 13 settembre 1982, n. 646, aggiungere le seguenti: del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1012 Governo « Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « previdenza sociale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettera e), o) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che talune disposizioni investono altresì la materia « tutela e sicurezza del lavoro », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;

tenuto conto che l'articolo 2 stabilisce che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto « degli obiettivi programmatici primari » indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013:

rilevato, riguardo all'articolo 2, come sarebbe utile che fosse ulteriormente specificato se con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari », si intenda fare riferimento all'Obiettivo di bilancio di Medio Termine, rilevante ai fini della nuova disciplina del patto di stabilità e crescita, che per l'Italia è rappresentato dal pareggio di bilancio in termini strutturali nel periodo previsionale 2013-2015;

ricordato che l'articolo 3 stabilisce – per i membri del Governo che sono anche parlamentari – il divieto di cumulo del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'Esecutivo con l'indennità parlamentare o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici;

rilevata, preliminarmente, la necessità – al medesimo articolo 3 – di richiamare espressamente anche la categoria dei viceministri, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari;

evidenziato altresì come la disposizione faccia riferimento ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari mentre non si applica nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, nonostante questi ultimi percepiscano – in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 – un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

ricordato che, come emerge anche dai lavoratori preparatori della suddetta legge n. 418 del 1999 (AC 4836 - XIII legislatura) nell'intervento del relatore nella seduta dell'Assemblea del 21 settembre 1998, la ratio della suddetta legge fosse quella di superare una « evidente ingiustizia retributiva tra i membri del Governo che sono anche parlamentari e che quindi cumulano le due indennità e quelli che non lo sono. Ciò è irragionevole perché, come è noto, ministri e sottosegretari non parlamentari hanno gli stessi obblighi di seguire i lavori parlamentari che hanno i loro colleghi che fanno parte del Parlamento e i primi vengono così retribuiti con indennità decisamente inferiori e non adeguate ai livelli di responsabilità attribuiti alla funzione»;

rilevato, al riguardo, che il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura (sentenza della Corte costituzionale n. 25/1966), nonché « canone di coerenza [...] nel campo delle norme di diritto » (sentenza n. 204/1982);

ricordato, altresì, che la lettura che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato del principio di eguaglianza ha portato ad enucleare anche un generale principio di «ragionevolezza», alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate: «il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni » (sentenza n. 15/1960), poiché « l'articolo 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli » (sentenza n. 96/1980). Così, il principio « deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione » (sentenza n. 3/1957), con la conseguenza che il principio risulta violato « quando, di fronte a situazioni obbiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate » (sentenza n. 111/1981),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 è necessario valutare, alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, se le previsioni – che attualmente si riferiscono ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari – debbano trovare applicazione anche nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, considerato che questi ultimi percepiscono, in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999, un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

2) è necessario – al medesimo articolo 3 – richiamare espressamente la categoria dei viceministri, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 81 del 2001, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari; e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2 valutino le Commissioni di merito l'esigenza di specificare espressamente cosa si intenda con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari ».